

## Libri sociali obbligatori

*La nuova struttura delle srl impone la tenuta della contabilità ordinaria e di tutti i documenti previsti dal codice civile*

*di Raffaele Marcello e Giulio D'Agostino*

La struttura della società a responsabilità limitata e l'articolazione della sua organizzazione interna impongono obblighi peculiari di documentazione che si aggiungono a quelli propri dell'imprenditore commerciale. Ne deriva che le stesse sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, e pertanto devono tenere i libri e le altre scritture contabili previste dalle disposizioni codicistiche.

### I libri contabili

L'art. 2214 c.c.<sup>(1)</sup>, per il quale la riforma del diritto societario non ha introdotto novità, dispone che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale (tranne il piccolo), deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano ri-

Libri sociali obbligatori	
Prima della riforma (ex art. 2490)	Dopo la riforma (ex art. 2478)
Libro dei soci	Libro dei soci
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci	Libro delle decisioni dei soci
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	Libro delle decisioni degli amministratori
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale	Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore

chieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

In virtù di quanto disposto dall'art. 2215 c.c.<sup>(2)</sup>, così come modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (a decorrere dal 25 ottobre 2001), i libri contabili, prima di metterli in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, bollati in ogni foglio, dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale ed il libro degli inventari non sono più soggetti né a bollatura né a vidimazione iniziale, ma devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina prima della loro messa in uso.

Ai sensi dell'art. 2218 c.c.<sup>(3)</sup> l'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'art. 2215<sup>(4)</sup> gli altri libri da lui tenuti.

Dal punto di vista del contenuto, il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 c.c.)<sup>(5)</sup>, in modo analitico (ovvero per singola operazione) e cronologico (ovvero in funzione del succedersi nel tempo dei vari accadimenti aziendali).

Le registrazioni devono essere effettuate con la data del giorno in cui le operazioni con-

<sup>(1)</sup> Rubricato «Libri obbligatori e altre scritture contabili».  
<sup>(2)</sup> Rubricato «Modalità di tenuta delle scritture contabili».  
<sup>(3)</sup> Rubricato «Bollatura facoltativa».

<sup>(4)</sup> Cfr. nota 2.  
<sup>(5)</sup> Rubricato «Contenuto del libro giornale».

## -FOCUS/CONTROLLI E BILANCIO NELLE SRL-

tabilizzate sono avvenute<sup>95</sup>. Le annotazioni delle stesse vanno eseguite entro 60 giorni dalla data della loro effettuazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, dal momento che tale termine deve considerarsi perentorio senza possibilità di alcuna deroga.

Il libro degli inventari da redigersi, all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività ad essa estranee (art. 2217 c.c.)<sup>97</sup>.

Nel libro degli inventari devono essere indicati i beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite (leggi conto economico, ndr), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite<sup>98</sup>.

Il libro giornale e il libro degli inventari, come del resto tutte le scritture, devono essere tenuti seguendo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, interlinee, tra-

sporti in margine; senza abrasioni e cancellazioni, a meno che le stesse permettano la lettura delle parole cancellate (art. 2219 c.c.)<sup>99</sup>.

Ai sensi dell'art. 2220 c.c.<sup>100</sup>, le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione<sup>101</sup>. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti, nonché le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Da un punto di vista fiscale le scritture contabili devono essere conservate fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine decennale stabilito dall'art. 2220 c.c.<sup>102</sup> o da altre leggi tributarie (art. 22 del dpr n. 600/1973)<sup>103</sup>.

### ■ Il nuovo art. 2478 c.c.

Con una disposizione che ricalca quella del precedente testo dell'art. 2490 c.c.<sup>104</sup>, nel novellato art. 2478 c.c.<sup>105</sup>, vengono indicati i libri che devono obbligatoriamente tenere le società a responsabilità limitata.

Il contenuto sostanziale della disposizione è rimasto in gran parte invariato rispetto alla previgente formulazione, le modifiche infatti sono di natu-

ra solo formale, dettate per armonizzare il contenuto della norma al mutato ordinamento interno della srl.

È stata invece eliminata la norma posta dall'ultimo comma dell'art. 2490 c.c.<sup>106</sup>, che attribuiva ai soci «il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 (libro dei soci, ndr) e 2 (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, ndr), e di ottenerne estratti a proprie spese». Il diritto di informazione dei soci è adesso disciplinato, in modo difforme, dal secondo comma dell'art. 2476 c.c.<sup>107</sup>, che testualmente dispone: «... I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione»<sup>108</sup>.

L'unica sostanziale modifica rispetto al sistema previgente è riscontrabile in tema di rapporti tra la società e il socio unico. La formulazione dell'ultimo comma dell'art. 2478 c.c.<sup>109</sup>, prevede infatti che affinché i contratti della società con l'unico socio e le operazioni a favore dello stesso possano essere opponibili ai creditori sociali, è necessario che risultino dal «libro delle decisioni degli amministratori» o da atto scritto avente data certa (anteriore al

<sup>95</sup> Le operazioni possono essere effettuate in forma riassuntiva quando le condizioni nel settore in cui opera la società lo impongono; gli eventuali raggruppamenti devono in ogni caso riferirsi ad operazioni compiute nella stessa giornata.

<sup>97</sup> Rubricato «Redazione dell'inventario».

<sup>98</sup> Non sono da considerare conformi alle vigenti disposizioni i libri inventari che contengono i soli dati del bilancio, e degli allegati, depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 2435 c.c. (rubricato «Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni»).

<sup>99</sup> Rubricato «Tenuta della contabilità».

<sup>100</sup> Rubricato «Conservazione delle scritture contabili».

<sup>101</sup> In argomento, consulta Nessi M., - Bic V., *Le modalità di redazione e conservazione delle scritture obbligatorie*, in *Il fisco* n. 8/2004, pag. 2442.

<sup>102</sup> Cfr. nota 10.

<sup>103</sup> In tal senso, in giurisprudenza, è stato affermato che, in caso di istanza di ordinanza di esibizione delle scritture contabili formulata nel corso di un giudizio civile, la parte ha in ogni caso l'onere di conservare la documentazione richiesta fino alla definitiva decisione del giudice. Nessuna rilevanza viene attribuita alla circostanza che, medio tempore, sopravvenga la maturazione del termine decennale previsto dalle disposizioni civilistiche (Corte di cassazione, 7 marzo 1999, n. 2086).

<sup>104</sup> Rubricato «Libri sociali obbligatori».

<sup>105</sup> Rubricato similmente «Libri sociali obbligatori».

<sup>106</sup> Cfr. nota 14.

<sup>107</sup> Rubricato «Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci».

<sup>108</sup> Cfr. Aa. Vv., *La riforma delle società*, vol. 3, a cura di Sandulli M. - Santoro V., Torino, Giappichelli, 2003.

<sup>109</sup> Cfr. nota 15.

pignoramento).

La disposizione, quindi, si pone quale norma di disciplina dell'eventuale conflitto tra creditori della società e socio unico, prevedendo che intanto il contratto concluso dall'unico socio con la società può essere opposto ai creditori, in quanto siano stati rispettati gli oneri formali prescritti. Ovviamente, malgrado l'adempimento degli oneri informativi, l'atto non sarà opponibile ai terzi qualora si dimostri che lo stesso sia stato compiuto in frode degli stessi (e sia quindi revocabile) o sia stato simulato.

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nel richiamato art. 2214 c.c.<sup>(20)</sup>, le società a responsabilità limitata sono soggette alla tenuta dei seguenti libri sociali, la cui funzione è quella di documentare gli aspetti più salienti dell'attività sociale:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle decisioni dei soci;
3. il libro delle decisioni degli amministratori;
4. il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2496 c.c.<sup>(21)</sup>, compiuta la fase di liquidazione delle società di capitali, e quindi anche delle srl, i libri sociali devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese, e chiunque può esaminarli, anticipando le spese. La disposizione pur presentando diversi problemi interpretativi e quindi applicativi, non lascia dubbi, invece, che l'obbligo di

provvedere al deposito incombano sui liquidatori.

Secondo la legislazione vigente, la numerazione e la bollatura dei libri sociali previsti dalla normativa civilistica per le società di capitali, è soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative, pari ad euro 309,87 o euro 516,46 annuo, a seconda che l'ammontare del capitale superi o meno l'importo di euro 516.456,90<sup>(22)</sup>.

Per le società di nuova costituzione, il versamento va effettuato sul c/c postale n. 6007 intestato all'Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 2, bollatura e numerazione libri sociali, prima della presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Per le società esistenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento il versamento va eseguito utilizzando la delega di pagamento unificato modello F24, compilando la sezione erario (codice tributo 7085 - tassa annuale vidimazione libri sociali) periodo di riferimento nella forma «AAAA», entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente<sup>(23)</sup>.

In relazione all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo occorre considerare che per le società di capitali<sup>(24)</sup> che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, la numerazione progressiva è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo in misura pari ad euro 10,33 per ogni 100 pagine

o frazione di esse<sup>(25)</sup>.

Secondo quanto precisato dalla circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E, l'imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, alternativamente, mediante:

- marche da bollo a punzone;
- da applicare sulla prima pagina numerata del registro;
- versamento diretto presso banche, poste o concessionari del servizio di riscossione dei tributi con la delega di versamento, modello F23 (codice tributo 458T denominato «imposta di bollo su libri e registri - allegato A, parte I, art. 16 del dpr n. 642/1972»). In quest'ultimo caso gli estremi relativi al versamento effettuato devono essere indicati sulla prima pagina del registro.

### ■ Il libro dei soci

Le sole società di capitali sono obbligate alla tenuta del libro dei soci, che deve essere vidimato inizialmente, prima di essere posto in uso.

Sulla prima pagina è opportuno indicare la denominazione e la sede sociale, il capitale sottoscritto e versato e gli estremi del codice fiscale e numero iscrizione del Registro delle imprese della società.

Il libro dei soci deve essere tenuto, a cura degli amministratori, in maniera da fornire

<sup>(20)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(21)</sup> Rubricato «Deposito dei libri sociali».

<sup>(22)</sup> Art. 23, comma 3, della Tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 641.

<sup>(23)</sup> Il ministero delle finanze, con il comunicato stampa dell'11 febbraio 1999, ha puntualizzato che le somme da corrispondere per la tassa di concessione annuale inerente alla bollatura e alla numerazione dei libri e dei registri può costituire og-

getto di compensazione.

<sup>(24)</sup> Per le altre società (snc e sas) e le imprese individuali la numerazione progressiva è soggetta all'applicazione di un'imposta di bollo in misura pari ad euro 20,66 per ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr n. 642/1972).

<sup>(25)</sup> Art. 16, nota 2-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

## -FOCUS/CONTROLLI E BILANCIO NELLE SRL-

tutte le notizie che riguardano le posizioni dei soci nei confronti della società e le vicende sulla formazione del capitale sociale.

In esso devono essere indicati (art. 2478, primo comma, n. 1, c.c.)<sup>(26)</sup>:

- il nome dei soci (comprese le loro generalità)<sup>(27)</sup>;
- la partecipazione<sup>(28)</sup> di spettanza di ciascuno (di essi);
- i versamenti fatti sulle partecipazioni (compresi gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale);
- le variazioni (intervenute) nelle persone dei soci.

In generale il libro dei soci pone in evidenza le operazioni di trasferimento e di conversione delle partecipazioni. Quando i soci sono parecchi viene adottato un partitario dei soci che può anche assumere la forma di un libro con una pagina intestata ad ogni proprietario di partecipazione. Tali agevolazioni non sono tuttavia imposte da alcuna norma di legge.

Nel caso di comproprietà della partecipazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 2468 c.c.<sup>(29)</sup>, oltre alle generalità di ciascun comproprietario, devono essere indicate quelle del

rappresentante comune<sup>(30)</sup>, per l'esercizio dei diritti di tutti.

Il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci (primo comma, art. 2470 c.c.)<sup>(31)</sup>, a prescindere dall'epoca in cui è intervenuta la variazione. L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti (primo comma, art. 2472 c.c.)<sup>(32)</sup>.

Nell'ipotesi di mancata attuazione della pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.<sup>(33)</sup> (deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del registro delle imprese e iscrizione dello stesso nel libro dei soci), il socio nel periodo in cui risulta titolare dell'intera quota di partecipazione, risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società (secondo comma, art. 2462 c.c.)<sup>(34)</sup>.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui

circoscrizione è stabilita la sede sociale<sup>(35)</sup>.

L'iscrizione sul libro soci del trasferimento della partecipazione può aver luogo, a cura dell'organo amministrativo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, previa esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito<sup>(36)</sup>. È anche espressamente prevista l'annotazione senza indugio da parte degli amministratori dell'espropriazione della partecipazione (art. 2471 c.c.)<sup>(37)</sup>.

Nonostante la mancanza di una espressa previsione, vanno altresì annotati il pegno, l'usufrutto e il sequestro della partecipazione. Ciò in analogia a quanto previsto per il trasferimento, in quanto si tratta di vincoli sulla partecipazione che consentono l'esercizio dei diritti sociali, secondo quanto previsto dall'art. 2352 c.c.<sup>(38)</sup>, esplicitamente richiamato dall'art. 2471-bis c.c.<sup>(39)</sup>.

Sotto l'aspetto tributario, a norma dell'art. 34, comma 5 del dpr 29 settembre 1973 n. 601, gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi per oggetto la negoziazione di partecipazioni in società di qua-

<sup>(26)</sup> Cfr. nota 15.

<sup>(27)</sup> Di ciascun socio devono essere riportati: il cognome ed il nome; la data ed il luogo di nascita; la nazionalità e il domicilio; nonché il numero di codice fiscale, ai soli fini tributari, relativamente al pagamento degli utili. Se socio è un'impresa individuale vanno riportati: la ditta; la sede; le generalità e il domicilio del titolare. Se il socio è una società di persone (o un ente senza personalità giuridica) devono essere indicate la denominazione sociale e la sede della società nonché le generalità ed il domicilio di colui che è investito della rappresentanza legale. Se socio è una società di capitali (o un ente con personalità giuridica) vanno annotate la denominazione e la sede sociale.

<sup>(28)</sup> La norma, come evidenziato, ricalca i contenuti dell'art. 2490 c.c., sostituendo però la «quota» con la «partecipazione» e prevedendo espressamente l'indicazione della partecipazione di spettanza di ciascuno. Precisazione quest'ultima che si spiega considerando che nella srl i diritti dei soci sono determinati non dalla quota ma dalla partecipazione, che può essere, per disposizione dell'atto costitutivo, non proporzionale al conferimento. Conformemente si esprimono Aa.Vv., Società a responsabilità limitata (artt.2462-2483 c.c.), Milano, Giuffrè, 2003, pag. 230.

<sup>(29)</sup> Rubricato «Quote di partecipazione».

<sup>(30)</sup> Nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 (Ru-

bricato «Amministrazione») e 1106 (Rubricato «Regolamento della comunione») del c.c.

<sup>(31)</sup> Rubricato «Efficacia e pubblicità».

<sup>(32)</sup> Rubricato «Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti».

<sup>(33)</sup> Cfr. nota 31.

<sup>(34)</sup> Rubricato «Responsabilità».

<sup>(35)</sup> A tal proposito è utile ricordare che la legge 12 agosto 1993, n. 310 (cosiddetta «legge Mancino») aveva già apportato significative modifiche al trasferimento delle partecipazioni sociali. Stabiendo che l'efficacia nei confronti della società, del trasferimento di quote delle srl, restava condizionata alla sua iscrizione nel libro soci. Mentre prima dell'entrata in vigore di detta disposizione l'iscrizione poteva aver luogo mediante semplice dichiarazione nel libro soci, sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata dall'amministratore.

<sup>(36)</sup> È forse superfluo osservare che la competenza per l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di trasferimento di partecipazioni e il conseguente deposito spettano, in via esclusiva, al notaio e non, quindi, ad altro pubblico ufficiale. Un trasferimento, effettuato in forma diversa, non potrà mai esplicare effetti nei confronti della società.

<sup>(37)</sup> Rubricato «Espropriazione della partecipazione».

<sup>(38)</sup> Rubricato «Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni».

<sup>(39)</sup> Rubricato «Pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni».

lunque tipo ed oggetto, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro<sup>140</sup>, in quanto soggetti alla tassa sui contratti di borsa<sup>141</sup>. La misura del tributo è quella prevista per i contratti conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi dagli intermediari istituzionali<sup>142</sup>.

### ■ Il libro delle decisioni dei soci

Le società a responsabilità limitata sono obbligate a tenere il «libro delle decisioni dei soci», che deve essere vidimato inizialmente prima di essere posto in uso<sup>143</sup>.

Nel libro delle decisioni dei soci, tenuto a cura degli amministratori, sono trascritti senza indugio:

- tutti i verbali delle assemblee ordinarie;
- tutti i verbali delle assemblee straordinarie;
- le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479 c.c.<sup>144</sup>.

È opportuno che sulla prima pagina vengano riportati i dati identificativi della società, già indicati a proposito del libro dei soci.

La documentazione relativa alle decisioni dei soci o alle deliberazioni è conservata dalla

società. È anzi espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 2479-bis c.c.<sup>145</sup> che in caso di rappresentanza del socio in assemblea la relativa documentazione è conservata "secondo quanto previsto dall'art. 2478, primo comma, n. 2) c.c."<sup>146</sup>.

Il libro documenta la manifestazione della volontà dei soci e la presenza dei requisiti di validità delle adunanze. Occorre che in esso siano documentate non solo le deliberazioni ma anche le adunanze nelle quali non viene adottata alcuna deliberazione.

Va inoltre trascritto preliminarmente l'atto costitutivo.

I verbali di assemblea straordinaria che devono essere redatti per atto pubblico da un notaio, secondo quanto disposto dall'art. 2480 c.c.<sup>147</sup> (che richiama espressamente l'art. 2436 c.c.)<sup>148</sup> devono essere ugualmente trascritti integralmente sul libro delle decisioni non essendo sufficiente riportare i soli riferimenti al repertorio ed alla raccolta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

I verbali di assemblea ordinaria, che contengono la nomina degli amministratori o dei sindaci (anche se per riconfer-

ma della carica), e i conferimenti di mandati e poteri in genere, devono essere depositati all'ufficio del registro delle imprese.

Per quanto concerne la trascrizione dei verbali, la formula utilizzata dalla norma, senza indugio, sembrerebbe chiarire che la verbalizzazione, pur dovendo essere fatta con la massima sollecitudine, non deve essere necessariamente contestuale all'evento da verbalizzare<sup>149</sup> (circostanza quanto mai opportuna nel caso di riunioni particolarmente lunghe e complesse)<sup>150</sup>.

### ■ Libro delle decisioni degli amministratori

Le società a responsabilità limitata sono obbligate a tenere il «libro delle decisioni degli amministratori», che deve essere vidimato inizialmente prima di essere posto in uso.

In tale libro, tenuto a cura degli amministratori, sono trascritte le decisioni prese dagli amministratori, comprese quelle adottate collegialmente dal consiglio di amministrazione, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Esso ha inoltre una funzione importante con riguardo alla responsabilità solidale degli amministratori per la gestione

<sup>140</sup> In argomento cfr. circolare 29 marzo 2000, n.60, che conclude affermando che gli atti in argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall'imposta di registro anche quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore non superiore 206,58 euro.

<sup>141</sup> Disciplinata dal rd 30/12/1923, n. 3278 e dal dl 17/9/1992, n. 378, convertito con modificazioni con la legge 14/11/1992, n. 437. Il dlgs 21/11/1997, n. 435, in attuazione dell'art. 3, comma 162, lettera h) della legge 662/1996 ha previsto ulteriori modifiche.

<sup>142</sup> L'importo è pari allo 0,072 per ogni 51,65 euro o frazione. Il minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in euro 1,29.

<sup>143</sup> Anche le società di persone possono tenere un libro delle decisioni dei soci pur se il codice civile non ne prevede l'attivazione in maniera specifica. In pratica anche i soci di tali so-

cietà possono riunirsi in assemblea annotando le conseguenti deliberazioni in tale registro.

<sup>144</sup> Rubricato «Decisioni dei soci».

<sup>145</sup> Rubricato «Assemblea dei soci».

<sup>146</sup> Cfr. nota 15.

<sup>147</sup> Rubricato «Modificazioni dell'atto costitutivo».

<sup>148</sup> Rubricato «Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni».

<sup>149</sup> L'acuta riflessione è formulata da Zanetti E.-Basaglia M., *La nuova società a responsabilità limitata*, supplemento n.1 a *Pratica Contabile* n. 12, dicembre 2003, lpsa.

<sup>150</sup> In tal senso Busani A., *Libri sociali, la riunione lunga consente il rinvio di trascrizione*, in *Il Sole-24 Ore* del 16 luglio 2003, pag. 29.

della società. Infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 2476 c.c.<sup>(81)</sup>, tale responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso<sup>(82)</sup>.

Si segnala la diversa titolazione rispetto a quella utilizzata nelle disposizioni previgenti (art. 2490 c.c.)<sup>(83)</sup> e relativa al «libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione», che era ritenuto necessario solo in ipotesi di amministrazione pluripersonale e non anche quando la società era amministrata monocraticamente.

La scelta del termine «decisione» dovrebbe indurre ad affermare che su quest'ultimo libro vanno riportate anche le decisioni dell'amministratore unico<sup>(84)</sup>.

Anche in questo libro occorre verbalizzare sia le deliberazioni sia le riunioni senza alcuna deliberazione.

Nel libro devono essere riportati:

- i verbali del consiglio di amministrazione o le deliberazioni della amministratore unico, dietro ordine cronologico, comprese le relazioni ai bilanci annuali;
- l'indicazione dei motivi per i quali qualche amministrato-

re si astiene dal partecipare a deliberazioni riguardanti operazioni dell'impresa per incompatibilità<sup>(85)</sup>.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione devono partecipare anche i membri del collegio sindacale (art. 2405 c.c.)<sup>(86)</sup>.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.

### ■ Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore

L'art. 2477 c.c.<sup>(87)</sup> regola il controllo legale dei conti nelle società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore (nomina facoltativa).

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello stabilito per le società per azioni e, cioè, 120 mila euro, come dispone l'art. 2327 c.c.<sup>(88)</sup>.

È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c.<sup>(89)</sup> al di là

dei quali non è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata e, cioè:

- 1) totale dell'attivo stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Questo obbligo tuttavia cessa se nei due esercizi successivi non vengono superati due dei limiti predetti<sup>(90)</sup>.

La nomina del collegio sindacale è ancora obbligatoria anche nel caso in cui la srl sia tenuta a redigere il bilancio consolidato a norma dell'art. 25 del dlgs n. 127 del 1991<sup>(91)</sup>.

Quando il controllo del collegio sindacale è obbligatorio sono espressamente richiamate le disposizioni che nella società per azioni ne disciplinano il funzionamento (quarto comma, art. 2477 c.c.)<sup>(92)</sup>.

Il rinvio all'art. 2405 c.c.<sup>(93)</sup> comporta che i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle riunioni del comitato esecutivo e alle assemblee dei soci. Con specifico riferimento alle srl l'atto costitutivo dovrà prevedere con quali modalità i sindaci partecipano al procedimento decisionale mediante consultazione scritta.

Sin dai primi commenti della riforma ci si è chiesti se il

<sup>(81)</sup> Cfr. nota 17.

<sup>(82)</sup> In argomento cfr. Di Sabato F., *Diritto delle società*, Milano, Giuffrè, 2003.

<sup>(83)</sup> Cfr. nota 14.

<sup>(84)</sup> *Deporrrebbe contra*, la circostanza che nella società per azioni il corrispondente libro è intitolato «il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione».

<sup>(85)</sup> L'art. 2475-ter (rubricato «Conflitto di interessi»), al primo comma stabilisce che i contratti conclusi dall'amministratore in conflitto di interessi con la società rappresentata sono annullabili su domanda di quest'ultima se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Il secondo comma dello stesso articolo, prevede, inoltre, l'impugnabilità delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società.

<sup>(86)</sup> Rubricato «Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee».

<sup>(87)</sup> Rubricato «Controllo legale dei conti».

<sup>(88)</sup> Rubricato «Ammontare minimo del capitale».

<sup>(89)</sup> Rubricato «Bilancio in forma abbreviata».

<sup>(90)</sup> Tali valori si riferiscono all'ultimo aggiornamento disposto dal dlgs 27 aprile 2001, n. 203, applicabile dal 15 giugno 2001. L'art. 53, par. 2 della IV direttiva, prevede che la Commissione debba rivedere questi limiti periodicamente, almeno ogni cinque anni, per il variare del potere d'acquisto della moneta nell'area comunitaria, e pertanto gli importi attualmente in vigore subiranno un incremento del 16,8%.

<sup>(91)</sup> Abriani N., in Aa.Vv., *Diritto delle società di capitali* (Manuale breve), Milano, Giuffrè, 2003.

<sup>(92)</sup> Cfr. nota 57.

<sup>(93)</sup> Cfr. nota 56.

## -FOCUS/CONTROLLI E BILANCIO NELLE SRL-

controllo obbligatorio da parte del collegio sindacale fosse solamente quello contabile o anche quello sull'amministrazione. Sono emersi due diversi itinerari interpretativi, astrattamente entrambi plausibili, per i necessari approfondimenti si rinvia alle numerose specifiche trattazioni in tema, al fine di circoscrivere l'ambito di trattazione del presente lavoro.

Il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore è tenuto a cura dei sindaci o del revisore e deve essere vidimato inizialmente prima della messa in uso.

È opportuno che sulla prima pagina vengano riportati i da-

ti identificativi della società.

In esso sono trascritte le decisioni prese dal collegio sindacale o dal revisore sia nel caso di controllo obbligatorio che nel caso di controllo facoltativo, come chiaramente risulta dal rinvio genericamente fatto all'art. 2477 c.c.<sup>(64)</sup>.

Più precisamente, il libro deve contenere:

- i verbali delle riunioni del collegio sindacale<sup>(65)</sup>, dai quali deve, in ogni caso, risultare l'adempimento dei doveri di cui all'art. 2403 c.c.<sup>(66)</sup>;
- gli eventuali rilievi fatti dai sindaci sull'amministrazione dell'azienda;
- l'iscrizione a verbale dei motivi di dissenso dei sindaci

dissenziati in base all'art. 2404 c.c.<sup>(67)</sup>.

Nel libro devono essere trascritti tutti i verbali relativi alle riunioni dei sindaci, comprese quelle trimestrali per le quali vengono effettuati i controlli della consistenza di cassa e gli accertamenti eseguiti. Inoltre va riportato anche il testo della relazione che accompagna il bilancio. Di solito i verbali vengono sottoscritti da tutti i sindaci intervenuti alla riunione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio (comma 2, art. 2404 c.c.)<sup>(68)</sup>

<sup>(64)</sup> Cfr. nota 57.

<sup>(65)</sup> Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2403-bis (rubricato «Poteri del collegio sindacale») i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo, i cui accertamenti eseguiti devono ri-

sultare dallo specifico libro.

<sup>(66)</sup> Rubricato «Doveri del collegio sindacale».

<sup>(67)</sup> Rubricato «Riunioni e deliberazioni del collegio».

<sup>(68)</sup> Cfr. nota 57.